

Relazione della II Commissione permanente

SCHEMA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO; BILANCIO E FINANZE;
DEMANIO E PATRIMONIO; ORDINAMENTO DEGLI UFFICI; PERSONALE DELLA REGIONE

(Seduta dell' 11 maggio 2012)

Relatore di maggioranza: DINO LATINI
Relatore di minoranza: Roberto Zaffini

sulla proposta di legge n. 193

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 13 aprile 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2001 N. 20
“NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

*(Inserimento dell'articolo 24 bis
nella l.r. 20/2001)*

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è inserito il seguente:

“Art. 24 bis - (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il CUG assume, unificandole, le funzioni del Comitato pari opportunità e del Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.

2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio – Assemblea legislativa regionale definiscono d'intesa la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la presidenza del CUG.

4. Il CUG è costituito con decreto del Segretario generale. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

5. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

6. Dalla data della sua costituzione il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno mobbing cessano le relative funzioni.

7. Ogni riferimento al Comitato per le pari opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenuto in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

*(Inserimento dell'articolo 24 bis
nella l.r. 20/2001)*

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è inserito il seguente:

“Art. 24 bis - (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. **Identico**

2. **Identico**

3. **Identico**

4. **Identico**

5. **Identico**

5bis. Nel CUG è garantita la presenza di entrambi i generi assicurando che ciascuno di essi sia rappresentato in misura pari alla metà con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo comunque l'alternanza di genere.

6. **Soppresso**

7. **Soppresso**

Art. 2

(Modifica all'articolo 38 bis della l.r. 20/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 bis della legge l.r. 20/2001, le parole: "da entrambi i generi" sono sostituite dalle parole: "nel rispetto della rappresentanza di entrambi i generi in modo che ciascuno di essi sia rappresentato in misura pari alla metà, con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo comunque l'alternanza di genere".

Art. 2

(Modifica all'articolo 38 bis della l.r. 20/2001)

Soppresso**Art. 2 bis**

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno mobbing cessano le relative funzioni.

2. Ogni riferimento al Comitato per le pari opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenuto in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.